



COMUNE DI NAPOLI

TESTO COORDINATO DEL REGOLAMENTO SULL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

***APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO
COMUNALE N. 20 DEL 21 GIUGNO 2012 E
INTEGRATO E MODIFICATO CON DELIBERAZIONI DI
CONSIGLIO COMUNALE N° 46 E
N° 45 DEL 29 LUGLIO 2014
E DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N° 19 DEL 30 MARZO 2017
E DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N° 4 DEL 19 FEBBRAIO 2018
E DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N° 13 DEL 29 MARZO 2019***

SOMMARIO

- Articolo 1: Istituzione dell'imposta ed oggetto del Regolamento
- Articolo 2: Presupposto dell'imposta
- Articolo 3: Soggetto passivo
- Articolo 4: Misura dell'imposta
- Articolo 5: Versamento dell'imposta
- Articolo 6: Sanzioni
- Articolo 7: Esenzioni
- Articolo 8: Obblighi del gestore
- Articolo 9: Sanzioni per il gestore
- Articolo 10: Controllo e accertamento dell'imposta
- Articolo 11: Riscossione coattiva
- Articolo 12: Rimborsi
- Articolo 13: Contenzioso
- Articolo 14: Gettito dell'imposta
- Articolo 15: Tavolo tecnico
- Articolo 16: Disposizioni finali

Articolo 1

Istituzione dell'imposta ed oggetto del Regolamento

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'articolo 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n° 23.
2. Il gettito dell'imposta è destinato a finanziare gli interventi in materia di turismo compresi quelli a sostegno delle attività ricettive, la manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali nonché i servizi pubblici locali.
3. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n° 446 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno.

Articolo 2

Presupposto dell'imposta

1. Presupposto dell'imposta è il pernottamento nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Napoli, alberghiere ed extralberghiere per tali intendendosi: alberghi, residenze turistico - alberghiere, case per ferie, affittacamere, case e appartamenti per vacanze, appartamenti ammobiliati per uso turistico, attività saltuarie di alloggio e prima colazione (bed & breakfast), agriturismi. Sono espressamente esclusi gli ostelli della gioventù così come individuati dalle norme vigenti.
2. L'imposta è dovuta anche dai soggetti che pernottano in immobili ad uso abitativo per periodi inferiori ai 30 giorni, cd. locazioni brevi, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 5-ter della legge 96/2017 di conversione, con modificazioni, del DL n°50/2017.

3. L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento, fino ad un massimo di 14 pernottamenti consecutivi.

Articolo 3

Soggetto passivo

1. L'imposta è dovuta dai soggetti, non residenti nel Comune di Napoli, che pernottano nelle strutture ricettive di cui al precedente articolo 2, e non risultano iscritti nell'anagrafe del Comune di Napoli.
2. Il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno, nonché, fatto salvo quanto disposto dal successivo comma 4, degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale, ai sensi dell' Art. 4, comma 5-ter, della legge n. 96/2017 di conversione con modificazioni del DL n. 50/2017.
3. L'imposta può essere altresì assolta cumulativamente e preventivamente dall'organizzatore di congressi, convention o viaggi di gruppo. Tale facoltà è concessa limitatamente ad un numero minimo di 30 partecipanti complessivi.
4. L'imposta, previa stipulazione di apposita convenzione, può essere assolta preventivamente dal soggetto cui è demandato in forma continuativa il servizio di prenotazione e pagamento del soggiorno nella struttura ricettiva. In tal caso, a tale soggetto spetta l'adempimento degli obblighi previsti nel presente Regolamento, ove compatibili.

Articolo 4

Misura dell'imposta

1. La misura dell'imposta è stabilita con Deliberazione della Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 42, comma 2 lett. f) del d.lgs. 267/2000. Essa è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture

ricettive definita dalla normativa regionale, che tiene conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno.

2. Per gli alberghi è definita in rapporto alla loro classificazione articolata in “*stelle*”; per le residenze “*turistico – alberghiere*” e per le attività ricettive extralberghiere con una specifica tariffa deliberata dalla Giunta Comunale.
3. Nel periodo di imposta intercorrente dal 1° gennaio fino all’approvazione della deliberazione delle tariffe relative al medesimo anno di imposta, ovvero in caso di mancata deliberazione delle tariffe, si applicano le tariffe deliberate dal Comune per il precedente anno di imposta.

Articolo 5

Versamento dell’imposta

1. I soggetti che pernottano nelle strutture ricettive, al termine di ciascun soggiorno, corrispondono l'imposta al gestore della struttura presso la quale hanno pernottato, che rilascia quietanza delle somme riscosse.
2. L’organizzatore di congressi, convegni o viaggi di gruppo che voglia assolvere l’imposta in luogo del gestore della struttura, così come previsto al comma 2 dell’art. 3 del presente Regolamento, dovrà versare il dovuto entro il giorno di avvio del soggiorno. Contestualmente né darà comunicazione (*generalità ospiti, numeri soggiorni e imposta versata*) al Comune ed alla struttura ricettiva.
3. Le convenzioni ai sensi del comma 3 dell’art. 3 del presente Regolamento dovranno definire, oltre agli obblighi del soggetto, anche le modalità di riversamento dell’imposta riscossa.

Articolo 6

Sanzioni

1. L’omesso, tardivo o parziale versamento dell’imposta è sanzionato con irrogazione della sanzione amministrativa pari al 30% dell’importo non versato, ai sensi dell’articolo 13 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997

n° 471. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni previste dagli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n° 472.

2. Il soggetto passivo che si rifiuti di versare l'imposta è tenuto a compilare, sottoscrivere e restituire al gestore della struttura ricettiva l'apposito modulo a tal fine predisposto.
3. Il rifiuto anche della compilazione del suddetto modulo è soggetto alla sanzione amministrativa pari al 200% dell'imposta dovuta con un minimo di € 51,65.
4. In caso di dichiarazione mendace in ordine al diritto di usufruire delle esenzioni di cui al successivo articolo 7 si applica la sanzione amministrativa pari al 100% dell'imposta dovuta con un minimo di € 51,65.

Articolo 7

Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
 - a) i minori entro il quattordicesimo anno d'età;
 - b) i pazienti in trattamento sanitario in *day-hospital* presso strutture sanitarie del territorio comunale;
 - c) coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie, in ragione di un accompagnatore per paziente. Qualora il paziente fosse un minore, l'esenzione è estesa ad entrambi i genitori accompagnatori.
 - d) i rifugiati politici;
 - e) gli appartenenti alle Forze dell'Ordine che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di carattere sociale nonché di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;
 - f) il personale volontario della Protezione Civile e della Croce Rossa che svolgono attività simili, che prestano servizio in occasione di calamità;

- g) le persone disabili, con disabilità non inferiore all'80% certificata ai sensi della vigente normativa italiana e di analoghe disposizioni dei paesi di provenienza per i cittadini stranieri, più un accompagnatore;
 - h) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 25 partecipanti. Ai fini della presente esenzione, per gruppo organizzato si intende il gruppo in viaggio organizzato mediante pacchetto turistico predisposto da organizzatore professionale con unica prenotazione e che alloggia nella medesima struttura ricettiva;
 - i) il personale dipendente della struttura ricettiva che ivi svolge attività lavorativa;
 - j) le persone ospitate dalle strutture ricettive a titolo gratuito su richiesta dell'Amministrazione comunale o di altro ente pubblico (in tal caso previo preventivo assenso del Comune di Napoli) per finalità di promozione e sviluppo del territorio cittadino.
2. L'esenzione di cui ai punti b) e c) del comma precedente è subordinata alla presentazione di apposita certificazione della struttura sanitaria attestante le generalità del malato o del degente e il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero. L'accompagnatore dovrà altresì dichiarare, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445 e successive modificazioni, che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del paziente.
 3. L'esenzione di cui al punto d) del comma 1 è subordinata alla presentazione del tesserino attestante lo status di rifugiato politico rilasciato dalla competente Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale.
 4. L'esenzione di cui ai punti e) e f) del comma 1 è subordinata alla presentazione di apposita autocertificazione attestante che il soggiorno presso la struttura ricettiva è dovuta alle circostanze previste; l'esenzione

di cui al punto g) è subordinata alla consegna di idonea certificazione; l'esenzione di cui ai punti h) e i) è subordinata alla consegna di idonea certificazione o autocertificazione.

5. I giustificativi delle esenzioni di cui al presente articolo devono essere conservati per 5 anni presso le strutture ricettive, per gli eventuali controlli da parte degli uffici tributari comunali.

Articolo 8

Obblighi del gestore

1. Il gestore della struttura di cui all'art. 2, commi 1 e 2, del presente regolamento è tenuto ad agevolare l'assolvimento dell'imposta da parte di colui che soggiorna presso la propria struttura ricettiva, e a rendicontare al Comune il relativo incasso. A tal fine il gestore è tenuto a:
 - a) dare informazione ai propri clienti sulle modalità di applicazione dell'imposta di soggiorno, l'entità e le esenzioni previste, istituendo, a tal fine, appositi spazi;
 - b) richiedere il pagamento dell'imposta di soggiorno al momento della partenza del soggiornante ed a rilasciare la relativa quietanza;
 - c) acquisire la documentazione comprovante il diritto all'esenzione di cui all'articolo 7;
 - d) far compilare all'ospite che si rifiuti di versare l'imposta l'apposito modulo predisposto a tal fine;
 - e) segnalare il rifiuto nel caso in cui l'ospite si rifiuti sia di versare l'imposta sia di compilare il modulo;
 - f) in concomitanza con l'inizio dell'attività devono richiedere l'iscrizione delle proprie strutture sul portale Tourist Tax;
 - g) dichiarare, mensilmente, al Comune di Napoli, entro quindici giorni del mese successivo avvalendosi esclusivamente del portale Tourist Tax:
 - il numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura;
 - il relativo periodo di permanenza (numero di pernottamenti complessivi);

- il numero dei pernottamenti soggetti all'imposta;
- il numero di pernottamenti per i quali l'imposta è stata assolta preventivamente dai soggetti previsti dall'art. 3 comma 2 e 3;
- il numero di pernottamenti esenti dal pagamento, in base al precedente articolo 7;
- il numero di pernottamenti non soggetti al pagamento dell'imposta;
- l'imposta dovuta;
- gli estremi del riversamento delle somme al Comune.

Per i gestori delle strutture ricettive extralberghiere (*bed and breakfast, affittacamere, case ed appartamenti per vacanze, case per ferie, case religiose d'ospitalità, agriturismi*), comprese le locazioni brevi, presenteranno la dichiarazione con cadenza bimestrale ;

h) la dichiarazione mensile/bimestrale di cui alla precedente lettera g) va effettuata anche se, per il medesimo periodo, non è dovuto alcun riversamento di imposta al Comune;

i) riversare, per ciascuna struttura ricettiva, al Comune, entro le medesime scadenze di cui alla precedenti lettere g), l'imposta di soggiorno riscossa nel mese/bimestre oggetto di dichiarazione, tramite procedure di pagamento on-line PagoPA.

Qualora ciò non fosse possibile si potrà procedere al riversamento mediante bonifico sull'apposito conto corrente, intestato al Comune di Napoli e dedicato esclusivamente all'Imposta di Soggiorno. In tal caso la causale del riversamento deve contenere le seguenti indicazioni:

- denominazione o ragione sociale e codice fiscale della struttura ricettiva che effettua il riversamento;
- "versamento imposta di soggiorno";
- mese/bimestre ed anno di riferimento.

2. Il gestore della struttura ricettiva, in qualità di Agente Contabile, deve altresì presentare, entro trenta giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario di riferimento e cioè entro il 30 gennaio di ciascun anno, al

Comune di Napoli Area Entrate – Servizio Gestione Canoni ed altri tributi
- Ufficio Imposta di Soggiorno, ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. n. 267/2000,
il conto di gestione redatto su apposito modello ministeriale approvato con
D.P.R. 194/1996 (Mod. 21):

- 1) Il conto della gestione deve essere presentato anche se l'imposta di soggiorno dichiarata per l'anno precedente è pari a zero;
- 2) Il conto della gestione deve essere presentato esclusivamente in copia originale, debitamente compilata e sottoscritta dal gestore (titolare/legale rappresentante) della struttura ricettiva, consegnandolo direttamente presso il Servizio Servizio Gestione Canoni ed altri tributi del Comune di Napoli, oppure inviandolo tramite posta raccomandata, sempre in copia originale compilata e sottoscritta dal gestore, oppure tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) sottoscritto con firma digitale.
3. Il gestore dovrà conservare la relativa documentazione per 5 anni per poterla esibire a richiesta del Comune, in occasione di eventuali controlli sulla corretta riscossione dell'imposta e sul suo integrale riversamento al Comune.

Articolo 9

Sanzioni per il Gestore

1. Le omissioni e/o le irregolarità commesse dai gestori – fatte salve le responsabilità di natura penale – sono soggette alle sanzioni amministrative previste per la violazione di norme regolamentari, ai sensi dell'articolo 7 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000 n° 267.
2. Per le violazioni all'obbligo di mancata iscrizione di cui alla lettera f) dell'articolo 8 del presente Regolamento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 200,00 a € 500,00.
3. Per le violazioni all'obbligo di informazione di cui alla lettera a) dell'articolo 8 del presente Regolamento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 a € 500,00.

4. Per l'omessa incompleta o infedele dichiarazione, di cui alla lettera g) dell'articolo 8 del presente Regolamento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 350,00 a € 500,00 per ciascuna mancata dichiarazione. La sanzione verrà irrogata secondo le disposizioni della L. 689/81.
5. Per il mancato o tardivo riversamento al Comune dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa di € 500,00 per ciascun omesso versamento. La sanzione verrà irrogata secondo le disposizioni della L. 689/81.

Articolo 10

Controllo e accertamento dell'imposta

1. Il Comune effettua i controlli sulla corretta applicazione dell'imposta, sui versamenti, da parte dei contribuenti, e sui relativi riversamenti, all'Ente, da parte dei gestori delle strutture ricettive, nonché sulla presentazione delle dichiarazioni di cui al precedente articolo 8.
2. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006 n° 296.
3. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad esibire e rilasciare atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'imposta applicata ed i riversamenti effettuati al Comune.

Articolo 11

Riscossione coattiva

1. Le somme dovute all'Ente per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.

Articolo 12

Rimborsi

1. Nei casi di riversamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, il gestore della struttura ricettiva può recuperare il maggior importo anche mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze. Gli estremi della compensazione effettuata sono riportati nella dichiarazione di cui al precedente articolo 8.
2. Nel caso in cui i versamenti di cui al comma precedente non siano stati compensati può essere richiesto il rimborso, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
3. Non è rimborsata l'imposta per importi pari o inferiori a € 12,00.

Articolo 13

Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992 n° 546.
2. Per le controversie di valore non superiore ad € 50.000,00, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa, secondo le prescrizioni di cui all'art. 17bis del decreto legislativo 546/1992, così come novellato dal decreto legislativo 156/2015.
3. Si applica il procedimento di autotutela, quale ulteriore istituto deflattivo del contenzioso, così come disciplinato dal Regolamento Comunale, approvato con Deliberazione Consiliare n. 57 del 29/03/2000.

Articolo 14

Gettito dell'imposta

1. Il gettito dell'imposta, conformemente a quanto disposto dall'articolo 4, comma 1, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n° 23, è destinato a promuovere e finanziare gli interventi in materia di turismo compresi quelli a sostegno delle attività ricettive, la manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali nonché i servizi pubblici locali.
2. Ogni anno, in sede di predisposizione del Bilancio annuale di previsione, l'Amministrazione individua gli interventi da finanziare, parzialmente e/o totalmente, con il gettito derivante dall'Imposta di Soggiorno. La destinazione è definita mediante apposito allegato.

Articolo 15

Tavolo di confronto

1. È costituito un tavolo di confronto, composto da rappresentanti dell'Amministrazione Comunale e delle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative, al fine di monitorare gli effetti dell'applicazione dell'imposta, affrontare esigenze e problematiche connesse all'utilizzo del gettito, formulare eventuali proposte correttive.
2. Il tavolo di confronto è convocato dagli Assessori competenti e si riunirà almeno una volta l'anno.

Articolo 16

Disposizioni finali

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dalla data di esecutività della deliberazione consiliare di approvazione del regolamento medesimo.
2. Le nuove modalità per effettuare le dichiarazioni mensili/bimestrali, così come previsto dall'articolo 8 comma 1 lettera g), saranno in vigore dal 1° luglio 2019.